



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Giudizio di appello avverso la sentenza Giudice di pace di Vibo Valentia n. 390/2025- Rinuncia alla costituzione in giudizio

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 del 1 settembre 2022 recante “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)” e successivo n. 61 del 16 ottobre 2024 “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia. Sostituzione consigliere (art. 11 D.M. n. 156/2011);

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 22 del 08/07/2025 di nomina del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle Imprese, ratificata con delibera di Giunta n. 54 del 14/07/2025 e successiva delibera di proroga n. 67/2025;

VISTO l'appello proposto dall'Agenzia Entrate Riscossione per la riforma della sentenza n. 390/2025 del Giudice di Pace di Vibo Valentia nel giudizio promosso da ...*OMISSIS*..., notificato il 17/06/2025 prot. 16213;

CONSIDERATO che il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione eccipe in via preliminare:

- il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario avendo il giudizio ad oggetto crediti tributari quali appunto il diritto camerale;
- l'omissione di pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione,
- nel merito contesta l'intervenuta prescrizione del credito avendo fornito prova della notifica delle cartelle esattoriali;

CONSIDERATO che alla Camera di Commercio, sebbene ente creditore, non incombe obbligo di notifica della pretesa del credito per diritto annuale bensì esclusivamente iscrizione a ruolo nei termini e modi previsti dalla legge, termini compiutamente rispettati;

CONSIDERATO che l'attività di notifica è a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, pertanto, non rileva nei confronti dell'ente camerale l'eccezione di prescrizione;

VISTO il valore della cartella di pagamento n. 13920110000756668000 pari ad € 173,13 per omesso pagamento del diritto annuale da parte dell'impresa ...*OMISSIS*...;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legale dell'ente camerale non ha in organico alcun Avvocato e per tutelare le ragioni è necessario provvedere ad affidare l'incarico all'esterno;

VISTO il D.M 55/2014 aggiornato con D.M n. 147 del 13/08/2022, con il quale vengono definite le tariffe forensi;

CONSIDERATO che per la costituzione in giudizio con un avvocato esterno il compenso liquidabile, calcolato al minimo, per il valore di causa compreso nello scaglione da €

1.101 a €5.200, comporterebbe una spesa certa di € 1.528,49 oltre eventuale IVA, con l'aggravio del bilancio camerale;

TENUTO CONTO che per l'oggetto, le ragioni e la natura dell'atto stesso occorre valutare in termini di benefici, economicità ed effetti pregiudizievoli circa la costituzione dell'Ente nel giudizio de quo;

VISTA la proposta della Dott.ssa Gemma De Franco, collaboratore Ufficio Legale;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa

- di rinunciare alla costituzione nel giudizio di 2° instaurato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con citazione in appello avverso la sentenza pronunciata dal GDP di Vibo Valentia 390/2025 notificato in data 17/06/2025 prot. 16213 nei confronti di ... *OMISSIS*... e Camera di Commercio.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009, nonché sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Dirigenti amministrativi - Determinazioni Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Rosario Condorelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.